



Bruxelles, 3 febbraio 2023
(OR. en)

5959/23

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0157(NLE)**

**ENFOPOL 45
CT 15
RELEX 133
JAI 105
NZ 1**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo – Adozione

1. Il 30 ottobre 2019 la Commissione ha presentato una raccomandazione in cui propone che il Consiglio autorizzi l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda sullo scambio di dati personali tra Europol e le autorità neozelandesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo¹. Il 13 maggio 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Nuova Zelanda e ha adottato direttive di negoziato^{2 3}.
2. I negoziati sono iniziati nell'aprile 2021 e si sono conclusi nel novembre 2021, quando i capi negoziatori hanno siglato il progetto di testo dell'accordo.

¹ COM(2019) 551 final.

² Decisione del Consiglio di cui al doc. 7047/20.

³ Addendum alla decisione del Consiglio di cui al doc. 7047/20 ADD 1.

3. Il 13 maggio 2022 la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità neozelandesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo⁴ e una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del medesimo accordo⁵.
4. L'obiettivo dell'accordo è consentire il trasferimento di dati personali tra Europol e le autorità competenti neozelandesi, al fine di sostenere e rafforzare l'azione delle autorità degli Stati membri dell'Unione europea e della Nuova Zelanda, nonché la loro cooperazione reciproca, in materia di prevenzione e lotta contro i reati, tra cui le forme gravi di criminalità e il terrorismo, assicurando nel contempo garanzie adeguate per quanto riguarda i diritti umani e le libertà fondamentali delle persone, comprese la vita privata e la protezione dei dati.
5. Il 27 giugno 2022 il Consiglio ha adottato la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità neozelandesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo⁶. Le parti hanno firmato l'accordo il 30 giugno 2022 a Bruxelles.
6. Conformemente all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessaria l'approvazione del Parlamento europeo prima che il Consiglio adotti la decisione relativa alla conclusione dell'accordo⁷. Il 18 luglio 2022 il Consiglio ha deciso di chiedere al Parlamento europeo di dare la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo, e la richiesta di approvazione è stata trasmessa al Parlamento europeo lo stesso giorno, unitamente al testo dell'accordo⁸.

⁴ Doc. 9089/22 + ADD 1.

⁵ Doc. 9090/22 + ADD 1.

⁶ GU L 176 dell'1.7.2022, pag. 3.

⁷ Doc. 10092/22.

⁸ Doc. 9269/22.

7. Il 17 gennaio 2023 il Parlamento europeo ha approvato la conclusione dell'accordo.
 8. Alla luce di quanto precede, e fatta salva la conferma da parte del Comitato dei rappresentanti permanenti, si invita il Consiglio a:
 - adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 10092/22;
 - prendere atto del fatto che il Parlamento europeo sarà informato conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE e che la decisione del Consiglio gli sarà trasmessa.
-